

CORTE DI CASSAZIONE - E' ILLEGITTIMA LA CARTELLA DI PAGAMENTO PER MANCATO INVIO DELL'ESITO DELLA LIQUIDAZIONE

Con l'ordinanza n. 12927 del 22 giugno 2016 la Corte di Cassazione ha precisato che è illegittima la cartella di pagamento per le imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata per mancato invio, da parte dell'Amministrazione, dell'esito della liquidazione. La fattispecie in esame riguarda un contribuente cui è stata notificata una cartella di pagamento per la riscossione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata. Tale provvedimento è stato impugnato dal contribuente che ne richiedeva la nullità in quanto non vi è stata alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'esito dell'attività di liquidazione della dichiarazione.

L'appello ha confermato le ragioni del cliente e di conseguenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una errata interpretazione della norma affermando che l'invio della documentazione era reso necessario solo nel caso in cui vi fosse stata la necessità di chiarire le incertezze della dichiarazione presentata. Mentre nel caso in questione si trattava solo di una mera liquidazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici in appello rilevando che " (...)Il motivo è infondato, dovendosi dar seguito a Cass. 11000/2014, secondo cui "in tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione". Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza."

La fattispecie potrebbe avere significativi impatti nell'ambito della previdenza complementare nelle ipotesi di tassazione separata di talune prestazioni erogate da fondi pensione oggetto di conguaglio da parte dei Fisco.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao